

Codice DB1202

D.D. 5 settembre 2011, n. 191

Ferrovia Torino-Ceres, D.P.R. 753/80: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per opere di sopraelevazione e di ristrutturazione, con cambiamento di destinazione d'uso, del fabbricato sito in via Circonvallazione n. 49, in Comune di Caselle Torinese, sul terreno distinto al foglio n. 20, mappale n. 1. Proprietario Sig. ACCORNERO Alessandro.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, al Sig. ACCORNERO Alessandro, in qualità di proprietario, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R. per la realizzazione di opere di sopraelevazione e ristrutturazione, con cambiamento di destinazione d'uso, del fabbricato sito in via Circonvallazione n. 49, in comune di Caselle Torinese, sul terreno distinto al foglio n. 20, mappale n. 1, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 21/06/2011 con prot. n. 4049/DB1200.

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Qualora per la realizzazione delle opere oggetto della presente autorizzazione dovesse rendersi necessaria l'installazione di ponteggio, occupando il sedime di proprietà ferroviaria, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione da parte della società concessionaria.

Il presente provvedimento sostituisce totalmente la determinazione dirigenziale n. 423 del 14/08/2006, con cui era già stata autorizzata la sopraelevazione e la ristrutturazione a m. 13,00 dalla più vicina rotaia per il fabbricato in oggetto.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti